

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 19/01/2023

Servizio Personale

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

1. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
4. In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL triennio 2016 – 2018, dei dipendenti del Comparto delle Funzioni Locali – area non dirigenziale e che il titolo VIII° del richiamato contratto con gli artt. 67 e 68 disciplina la costituzione e l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, precisando all'art.71 che *“la nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni”*;
5. In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL triennio 2019 – 2021, dei dipendenti del Comparto delle Funzioni Locali – area non dirigenziale e che l'art.79 del richiamato contratto rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione” precisa al comma 7 la decorrenza della relativa disciplina dalla costituzione del fondo salario accessorio 2023;

Considerato che:

si rende necessario provvedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate – Parte Stabile - del personale non dirigenziale per l'anno 2023, al fine di garantire l'erogazione degli istituti contrattualizzati, quali le progressioni economiche storicizzate, l'indennità di comparto quota Fondo, l'indennità ex 8^a q.f., la turnazione e la reperibilità;

Rilevato che:

- per la costituzione del fondo 2023 dovrà essere utilizzata la disciplina contenuta nel CCNL 16/11/2022;

- L'articolo 79, comma 1, del nuovo contratto prevede che, *«La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;

c c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

Tenuto conto che In virtù di quanto disposto dal successivo comma 1-bis del più volte citato art. 79, inoltre, *«A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 -- B1 e D3 -- D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e della categoria D a cui si accedeva dalla posizione D3 ».*

Pertanto nella parte stabile del Fondo confluirà anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 -- B1 e D3 -- D1. Tale integrazione, tuttavia, si configura sostanzialmente solo come una partita di giro, in quanto tali risorse saranno destinate prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti dei differenziali stipendiali.

Richiamato:

- l'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, convertito in L.n. 58/2019 che dispone: *“..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”* ;

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 3/9/2019, registrato alla Corte dei Conti l'11/10/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 4/11/2019 che nelle premesse recita: *“...Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del*

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018...";

Considerato che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017.”(7° comma).

Rilevato:

- che la citata disciplina non comporta riduzioni del fondo salario accessorio in quanto la previsione di dipendenti al 31/12/2023 risulta essere numericamente inferiore al personale in servizio al 31/12/2018;

Visti:

il D.Lgs.n.267/2000; il D.Lgs.n.165/2001; il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni; il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011);

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

l'art.163 del D.Lgs. n.267/2000; il D.Lgs. n.150/2009; il D.L n. 78/2010;

Considerato che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dal CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e risultano suddivise in:

Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto*

dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Visto l'art. 1, commi da 557 a 557-*quater*, della la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2023, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

Rilevato, dunque, che occorre procedere alla costituzione provvisoria della parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che:

- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 sono improntati al rispetto del medesimo limite di spesa;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Rilevato che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2023-2024-2025 è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Evidenziato che il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; ai sensi del comma 5 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Considerato che la spesa in argomento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e rientra nel caso di cui alla soprariportata lettera a);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione provvisoria della parte stabile del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina oggi vigente, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.560.523,14 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**)

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e del C.C.N.L. 16/11/2022;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n.118/2011) – Approvazione";

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il “Rendiconto della gestione per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs . 267/2000. Approvazione”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta comunale n.138 del 19/07/2022 con cui è stato approvato il “Piano della Performance 2022-2024: PDO e PEG su base triennale. Approvazione”.

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2023 afferente alla presa d’atto del Bilancio di Esercizio provvisorio anno 2023;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 1029 del 30.12.2022;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di costituire ai sensi del C.C.N.L. – Funzioni Locali 2019/2021, il fondo provvisorio parte stabile delle risorse decentrate relativamente all’anno 2023, nell’ammontare complessivo di € 1.560.523,14 dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, specificando che è stata calcolata al netto dello stanziamento inerente le posizioni organizzative pari ad € 169.373,03, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2023”, allegato al presente atto (**Allegato A**);

3) di dare atto che il fondo destinato alla retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa, si è ridotto per effetto della ricostituzione dei fondi, effettuata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 16/2014, risultando pari ad € 169.373,03, considerato l’onere riveniente dalla suddetta ricostituzione pari ad € 25.626,97;

4) di impegnare la complessiva somma di € 2.098.903,63 dando atto che non è frazionabile, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024”, esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 163 co. 5 del TUEL:

- al Cap. 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato “FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI”, per complessivi € 1.560.523,14 ;

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE”, per complessivi € 405.736,02, comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips;



- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato "IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" per complessivi € 132.644,47;

5) di trasmettere il presente atto all'Area Servizi Interni Settore Programmazione economica e finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

6) di attestare che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;

7) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 110 DEL 19/01/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

ALLEGATO A	Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa COMUNE DI ANDRIA	
	DESCRIZIONE	2023
	<i>Risorse stabili</i>	
RISORSE STABILI Articolo 79, comma 1 CCNL 2019-2021	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (Art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) CCNL 2016/2018)	1.565.114,67
	IMPORTO CORRISPONDENTE A EVENTUALI MINORI ONERI PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE MAX 0,20% DEL MS ANNUO DELLA STESSA DIRIGENZA - ART. 67, COMMA 2, LETT. F)	-
	DECURTAZIONE CONSOLIDATA A FAR DATA DALL'ANNO 2015 ... APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2BIS, DEL D.L. 78/2010 -	-
	TOTALE RISORSE STABILI (G)	1.565.114,67
	TOTALE L= (G+ H)	1.565.114,67
	VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE PARTE VARIABILE (F)	-
	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO M = (L – F)	1.565.114,67
	TOTALE FONDO (M)	1.565.114,67
	LIMITE FONDO ANNO 2016	1.618.061,29
	RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE ANNO 2016	-
	FONDO ANNO 2023 (M)	1.565.114,67

	INCREMENTO FONDO PARTE STABILE DA FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIDOTTO PER EFFETTO DELLA RICOSTITUZIONE ART. 4 D.L. 16/2014 (N)	25.626,97
	INCREMENTO (DIFFERENZIALI PEO CCNL 2016/2018 + 83,20 €) NON SOGGETTO A LIMITI – 2019 (O)	52.929,63
Articolo 79, Comma 1 BIS lett. b) CCNL 2019-2021	Nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (AA)	82.952,87
Articolo 79, Comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021	importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (BB)	28.899,00
	FONDO DISPONIBILE Q = (M + N + O+AA+BB)	1.755.523,14
	DI CUI TOTALE PARTE STABILE AL NETTO DELLE P.O. (€ 195.000,00) (G + O + N + AA + BB - Z)	1.560.523,14
	APPLICAZIONE ART. 4, D.L. 16/2014 (R)	-
	FONDO DISPONIBILE S = (Q - R)	1.755.523,14
	SOMME NON CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE (F)	0,00
	SOMME CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE (E)	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO Y = (S + F)	1.755.523,14
	DI CUI FONDO PARTE STABILE AL LORDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.643.671,27
	DI CUI FONDO PARTE VARIABILE (F + E)	0,00
	IMPORTO P.O. ANNO 2017 (Z)	195.000,00
	TOTALE GENERALE FONDO AL NETTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE W = (Y – Z)	1.560.523,14